

FONDAZIONE FORENSE

CORSO SUCCESSIONI

Norme, Giurisprudenza e prassi

VI incontro

OGGI PARLIAMO DI...

COMUNIONI E DIVISIONI EREDITARIE

- LA COMUNIONE EREDITARIA
- I DEBITI E I PESI EREDITARI
- LA PRELAZIONE DEL COEREDE E IL RETRATTO SUCCESSORIO
- IL RUOLO DEL TESTATORE NELLA DIVISIONE
- L'ASSEGNO DIVISIONALE SEMPLICE
- DIVISIONE SENZA PREDETERMINAZIONE DI QUOTE E

INSTITUTIO EX RE CERTA

MODALITA' DELLA DIVISIONE: STIMA, FORMAZIONE DELLE PORZIONI, ASSEGNAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI

COMUNIONE EREDITARIA

- NOZIONE: PLURALITA' DI SOGGETTI TITOLARI DELLO STESSO DIRITTO
- NATURA: NON è UN DIRITTO REALE MA UN ATTEGGIARSI DELLO STESSO
- DISCIPLINA: 1100 E SS
- SOGGETTI
- NASCITA

UNA O PIU' COMUNIONI

- Cass. civ. Sez. V, 28-03-2018, n. 7604
- Poiché le masse plurime nascono da titoli diversi e tale pluralità deve attenere al rapporto funzionale tra titolo e massa e non tra titolo e soggetto, ai fini della sussistenza delle eventuali masse plurime, si devono individuare i titoli che generano la comunione e non quelli che traslano le quote tra i soggetti all'interno di una stessa massa.. Le variazioni soggettive dei comunisti quindi (a seguito di successioni o di atti traslativi a titolo oneroso o gratuito determinanti il trasferimento di diritti di comproprietà) non incidono relativamente alla determinazione ed alla individuazione della massa divisionale, la quale è stabilita e regolamentata dal titolo o dall'evento che ha dato origine alla comunione.

MASSE PLURIME

- ART.34 DPR 131/1986
- ..4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.

Modo di intendere la comunione...

- Cass. civ. Sez. Unite, 15-03-2016, n. 5068

In materia di donazione, se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.

..Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il caso in cui oggetto della donazione sia un bene solo in parte altrui, perché appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi. Non è, infatti, dato comprendere quale effettiva differenza corra tra i "beni altrui" e quelli "eventualmente altrui", trattandosi, nell'uno e nell'altro caso, di beni non presenti, nella loro oggettività, nel patrimonio del donante al momento dell'atto, l'unico rilevante al fine di valutarne la conformità all'ordinamento. In sostanza, la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione (ovviamente, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni) non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio.

OGGETTO

- DIRITTI REALI
- DEBITI ?
 - ECCEZIONE AL 1294 C.C.
- 752. Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi.
 - *I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto*

ECCEZIONI ALL'ECCEZIONE

- D.P.R. 29-9-1973 n. 600 Art. 65 (Eredi del contribuente)
- *Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.*
- D.LGS 346/1990 Art. 36 Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
- 1. *Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.*

ECCEZIONI PER L'OGGETTO

- 1315. Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore.
- Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata
- 1318. Indivisibilità nei confronti con gli eredi.
- L'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore

DIVERSA VOLONTA' TESTATORE

- Cass. civ. Sez. I Ord., 25-08-2017, n. 20397 (rv. 645219-02)
- La clausola di un contratto concluso dal "de cuius", nella specie un contratto di conto corrente bancario, con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate [dall'art. 1341 c. c.](#), giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall'altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione [dell'art. 752 c. c.](#) salvo che il testatore abbia disposto diversamente, potendo il debitore porre, sui suoi beni, carichi secondo la sua volontà, salva per gli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio d'inventario.

LIMITI ALLE ECCEZIONI

- Cass. civ. Sez. V, 22-10-2014, n. 22426
- *Per il debito ereditario conseguente al recupero nei confronti del de cuius della maggiore imposta di registro non trova applicazione l'art. [65](#) del [D.P.R. n. 600/73](#), previsto per le imposte sui redditi, e neppure l'art. [36](#) del [D.Lgs. n. 346/90](#). Pertanto, gli eredi, in mancanza di norme speciali che vi derogano, sono tenuti al pagamento del tributo solo pro quota ai sensi degli [artt. 752 e 1295 c.c.](#)*

OBBLIGAZIONI SOLIDALI DEL DE CUIUS

- 1295. Divisibilità tra gli eredi.
- *Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote*
- **Cassazione Civile**
Gli eredi del condebitore solidale rispondono del debito del "de cuius" in proporzione delle rispettive quote senza vincolo di solidarietà. Sez. III, sent. n. 4155 del 17-10-1989
- *Colui che contrae un'obbligazione può convenire che i suoi eredi siano solidalmente obbligati per il debito contratto, in quanto ogni debitore può apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salvo agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli rinunciando all'eredità od accettandola con il beneficio dell'inventario. Sez. III, sent. n. 6345 del 25-11-1988*

CREDITI

Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007

- I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione....
Conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.

E ancora..

- Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 20-11-2017, n. 27417 (rv. 646949-01)
- Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione.

Divisione del testatore

- 733. Norme date dal testatore per la divisione.
- *Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.*
- *Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua*

DIVISIONE DEL TESTATORE

- 734. Divisione fatta dal testatore.
- Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
- Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore



ALTRE NORME DI INTERESSE

- **706.** Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario.

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'articolo 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

- **588.** Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio

POTERI DEL TESTATORE

- 713. Facoltà di domandare la divisione.
- I coeredi possono sempre domandare la divisione.
- Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.
- Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
- Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore

Limiti del testatore

- 763 c.c.
- Comprendere legittimari e istituiti
- collazione

ASSEGNO OBBLIGATORIO 733

- AMBITO: anche successione legittima
- Contenuto: il più vario, in positivo o negativo;
- deroga al 727, al 729 e ad ogni fase
- Possibile accordo diverso fra gli eredi?
- Cass. civ. Sez. II, 15-07-1997, n. 6471
 - *Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicchè esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene ereditario in modo difforme dalle indicazioni date dal de cuius nel testamento.*

733

- Carattere obbligatorio
- Natura:
 - a) disposizione tipica
 - b) legato obbligatorio ma
 - i beni sono acquistati come eredità
 - non si può rinunciare
 - c) Modus: ambulatorietà e manca beneficiario

«salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote»

- a) Ogni differenza
- b) La differenza si colma in denaro
- c) Si applica 763 comma secondo

Le quote rimangono valide

Momento della valutazione

733 e differenze fra quote e valore beni

- Cass. civ. Sez. II Sent., 11-05-2009, n. 10797 (e conf. 9905/2004)
- In tema di divisione ereditaria, l'art. 733 cod. civ. - il quale stabilisce che le particolari norme poste dal testatore per la formazione delle porzioni sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore - va interpretato alla luce del "favor testamenti", e cioè nel senso che la volontà del testatore rimanga vincolante ove sia compatibile con il valore delle quote, compatibilità riscontrabile tutte le volte che il perfetto equilibrio possa raggiungersi con l'imposizione di un conguaglio.

Differenze 733 e 734

- Cass. civ. Sez. II Sent., 14-07-2011, n. 15501 (rv. 618604)
- *«Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 cod. civ.), che ricorre se il "de cuius" si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta "divisio inter liberos" (art. 734 cod. civ.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. Ne consegue che l'erede escluso dall'assegnazione del cespite cui si riferisce la controversia nel corso della quale si è verificato il decesso del dante causa versa in una situazione di carenza di legittimazione passiva per estraneità all'oggetto del giudizio.»*

734 c.c. Assegno divisionale qualificato

- Natura: efficacia immediata e diretta
- Cass. civ., 18-11-1981, n. 6110
 - *Quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, non si configura l'ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 c. c.), che ricorre se il de cuius si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta divisio inter liberos (art. 734 c. c.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell'apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali.*
- Evita la comunione
 - Divisione senza comunione?

734 e collazione

- Cass. civ. Sez. II Sent., 23-05-2013, n. 12830 (rv. 626475)
- L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote ("divisio inter liberos"), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificerebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ. (Rigetta, App. Firenze, 23/05/2005)

733,2[^] comma: divisione rimessa al terzo

- Deroga alla personalità
- Obbligatoria o anche reale?
- Natura: Negozio per *relationem*
- Terzo arbitratore, integra volontà
- # esecutore

1981.

SE VOI FOSTE IL GIUDICE



- *«Istituisco erede universale delle mie sostanze Adriano, erede della disponibile, e Gilberto e Angela nella quota di legittima. Attribuisco ad Adriano la facoltà di soddisfare i diritti di Gilberto e Angela con i beni compresi nel mio asse che lui sceglierà»*

PUO' un erede comporre la sua quota?

- Cass. civ. Sez. II, 08-08-1990, n. 8049 (Conf. Cass. 1403/1970)
- è valida la clausola testamentaria che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formazione delle varie porzioni, rientrando detta facoltà nella previsione del 1° comma dell'art. 733 c. c. e prescindendo dalla stima dei cespiti ereditari e dalla formazione delle varie porzioni da assegnare ai dividendi, facoltà, queste ultime, non delegabili dal testatore ad un erede o legatario, ai sensi del 2° comma del citato art. 733...viene meno il diritto degli altri eredi, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie sancito dall'art. 727 c. c., di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal de cuius, rimanendo ad essi soltanto il diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.

Institutio ex re certa 588 C.C.

- Disposizione interpretativa (*Mens testantis*)
- Elementi:
 - A) Istituzioni in beni
 - B) assenza di quote
- Calcolo della quota:
 - Momento della redazione o dell'apertura successione?
 - Conseguenza: rescindibilità o meno
- Capacità espansiva : rinvio
- Alienazione beni assegnati

Cass. 6972/2017

- «legittime perplessità manifestate in dottrina circa la compatibilità della figura di cui all'art. 588 c.c., comma 2, con l'ipotesi in cui il testamento sia rivestito della forma pubblica (essendo specifico obbligo del notaio quello di indagare e tradurre per iscritto la volontà del testatore, in modo che questa risulti chiara ed insuscettibile di diversa interpretazione),»

Cass. 8780/1987

- *La revoca del testamento, quando non è espressa (art. 680 c. c.), cioè manifestata con apposita dichiarazione del testatore, deve concretarsi in uno degli atti incompatibili con una precedente disposizione testamentaria, che la legge indica nel testamento posteriore (art. 682 c. c.), nella distruzione del testamento olografo (art. 684 c. c.), nel ritiro del testamento segreto olografico (art. 684 c. c.), nel ritiro del testamento segreto (art. 685 c. c.) e nell'alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c. c.); quest'ultima forma di revoca tacita del testamento si riferisce, però, alle sole disposizioni a titolo particolare e non a quelle a titolo universale, che non sono assoggettabili a revoca con tale mezzo.*

Occhio al caso concreto...

- Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17-03-2017, n. 6972 (rv. 643383-01)
- In tema di successione testamentaria, l'"institutio ex re certa" ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l'alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l'attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l'art. 686 c.c. in materia di legato in quanto l'art. 588, comma 2, c.c. consente di determinare la quota spettante all'erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.

734 e 588

- «Revoco ogni mia disposizione testamentaria precedente. Nomino miei eredi i miei figli, Tizio, Caia e Mevia. Assegno i miei beni come segue. La mia quota degli appartamenti di Via Agrigento, a Mevia e Caia. I box annessi, sempre a Mevia e Caia. La villa di Via Messina a Mevia e Caia. Il complesso immobiliare di Via Palermo, a Tizio. Le quote della società Alfa S.r.l. a Tizio. Le quote di mia proprietà della società Beta s.r.l. e della società Gamma s.n.c. a Tizio. Ai fini del calcolo delle quote di riserva dichiaro di aver donato a mia figlia Caia la somma di circa seicentomilioni di lire. Il rimanente mio patrimonio va diviso in parti uguali tra gli eredi. Dispongo che i fondi depositati in banca siano utilizzati per riequilibrare le quote ereditarie reintegrandole nel caso in cui le mie disposizioni comportino una lesione delle quote di riserva»,

Divisioni parziali

- Soggettivamente e oggettivamente
- Differenze con legati e prelegati
 - Chiamata a titolo universale
 - Impossibilità di rinuncia

ALLEGRIA

Tizio lasciava alla moglie, P.E., l'usufrutto e ai cugini A. e A.P. la nuda proprietà di tutti i suoi beni e onerava l'una e gli altri di costruire un sepolcro su di un lotto di cui egli era concessionario. Realizzato il sepolcro insorgeva causa sulla proprietà dello stesso



457 e 734 C.C.

- Cass. civ. Sez. Unite Ord., 28-06-2018, n. 17122 (= Cass. 12158/2015)
- In tema di delazione dell'eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell'art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione "ex re certa", tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'erede testamentario fosse succeduto nella proprietà della cappella realizzata in esecuzione di un onere apposto all'istituzione di erede ed al legato, essendo indifferente chi, tra erede e legatario, l'avesse concretamente realizzata).

IMPUGNATIVE

- A) nullità per preterizione
 - Interpretazione letterale (se manca un soggetto)
 - Interpretazione logica : solo se mancano beni per comporre sua quota
- B) Riduzione per lesione
- C) Rescissione per lesione (763)

Legittimario preterito: 735 o riduzione?

- Cass. civ. Sez. II Sent., 22-03-2018, n. 7178 (rv. 647862-02)
- In caso di divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie) deve essere accolta qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente "iure successionis"), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l'azione di riduzione.

732. Diritto di prelazione.

- Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria

RETRATTO

- Ratio: A) evitare ingresso estranei non comunisti
 - B) evitare frazionamento proprietà
- Prelazione e Riscatto:
 - a) due diritti b) un diritto e sua tutela
- Forma: scritta se vi sono immobili
- Rinuncia:
 - *La rinuncia al diritto di prelazione ereditaria è validamente effettuata da uno dei coeredi anche se sia riferita a un'alienazione che un altro dei coeredi abbia solo genericamente progettato. Pertanto, si può rinunciare al diritto di prelazione ereditaria anche preventivamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio.*(Cass. 16314/2016)

Presupposti: a) comunione

- Cass. civ. Sez. II Sent., 17-07-2015, n. 15032 (rv. 636028)
- *L'art. 732 c.c., che prevede il diritto di prelazione e di riscatto dei coeredi, non è applicabile quando il testatore abbia effettuato direttamente la divisione, ancorché assegnando ad un gruppo di discendenti un bene in comunione, in quanto tale comunione è diversa da quella ereditaria, traendo la sua origine non dalla successione a causa di morte, ma dall'atto dispositivo-attributivo con effetti reali posto in essere dal testatore stesso.*

Presupposti

- B) alienazione onerosa e corrispettivo fungibile
- C) alienazione di quota e non di beni
- *Ai sensi dell'art. 757 cod. civ., la vendita da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria, avendo effetti puramente obbligatori, non fa subentrare l'acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad esempio, dall'inserimento dell'acquirente nella gestione della comunione), l'intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l'intera quota spettante all'alienante. (Cass. Cass. 19-01-2012, n. 737)*

Presupposti

- D) alienazione da coeredi ad estranei
- *L'alienazione di quota effettuata non dal coerede, compartecipe della comunione ereditaria, bensì dal suo successore a titolo universale, non è passibile di retratto successorio, giacché tale istituto costituisce una deroga alla libera disponibilità della quota in costanza di comunione e, pertanto, la relativa previsione va intesa in senso letterale, non potendo il diritto in questione essere esercitato da o verso soggetti diversi dai primi coeredi. (Cass. 1654/2019)*

Transazione divisoria e divisione transattiva

- Cenni